

REGOLAMENTO DIOCESANO

Assemblea Diocesana Elettiva

Art. 1

L'Assemblea Diocesana elettiva è composta dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali, interparrocchiali e dei movimenti, costituiti con l'approvazione del Consiglio diocesano.

I delegati delle Associazioni Parrocchiali complete di ogni articolazione (Adulti, Giovani, ACR) sono il Presidente Parrocchiale ed altri 3 soci: 1 per gli adulti, 1 per i giovani e 1 per gli educatori ACR.

Le Associazioni non complete di ogni articolazione sono rappresentate dal Presidente e da un socio per ogni articolazione esistente.

Ogni Associazione completa che supera i 100 soci (compresa l'ACR), ha diritto ad un ulteriore delegato; se supera i 150 soci ha diritto ad un altro delegato ogni 50 soci.

I movimenti formalmente costituiti nella diocesi sono rappresentati dal segretario e dai 3 membri della consulta eletti nei congressi diocesani con il maggior numero di voti.

Art. 2

Le modalità di raccolta del voto per l'Assemblea Diocesana sono le seguenti:

- a) Ogni delegato ha diritto di voto per entrambi i settori e per l'ACR;
- b) Il voto viene espresso tramite una scheda sulla quale possono essere segnati fino a due preferenze per ogni settore e per l'ACR;
- c) Su di una diversa scheda viene espresso il voto per i delegati diocesani all'assemblea nazionale, tramite l'indicazione di una sola preferenza per ogni settore e per l'ACR;
- d) Per ciascun settore e per l'ACR risulterà eletto quale delegato all'assemblea nazionale il socio che avrà riportato il maggior numero di voti;
- e) Il Presidente è delegato di diritto all'assemblea nazionale.

Art. 3

Entro la seconda settimana dalle elezioni, il consigliere primo eletto convoca il Consiglio Diocesano per la proposta di nomina all'Arcivescovo del Presidente diocesano con le modalità di cui all'art. 10 del Regolamento Nazionale.

Art. 4

I segretari dei Movimenti formalmente costituiti in diocesi indicano il Congresso per il rinnovo delle cariche almeno un mese prima dell'assemblea diocesana elettiva, secondo le modalità indicate nella carta di identità del movimento stesso.

Ai fini delle elezioni, i Segretari dei movimenti e i Vicepresidenti diocesani dell'AC procedono in una apposita riunione, di cui si stende processo verbale, alla formulazione delle candidature a Segretari per il nuovo triennio fino ad un massimo di tre, da scegliersi solo nella componente dei soci dell'A.C.

Assemblea Parrocchiale Elettiva

Art. 5

Ogni Associazione Parrocchiale, tramite deliberazione del consiglio, deve comunicare tempestivamente, e comunque almeno 15 giorni prima, la data di convocazione dell'Assemblea Parrocchiale, nonché la richiesta di modifica della composizione numerica del consiglio stesso ai sensi dell'art. 20, comma 5, dell'Atto normativo diocesano.

All'Assemblea Parrocchiale presenzia un membro del Consiglio diocesano o persona delegata dallo stesso.

Art. 6

L'Assemblea Parrocchiale è validamente costituita se sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Essa è presieduta da un socio maggiorenne eletto per alzata di mano all'inizio dell'assemblea su proposta del presidente parrocchiale uscente.

Possono ricoprire l'incarico di Presidente parrocchiale coloro che siano soci dell'associazione parrocchiale da almeno un anno. L'incarico ha la durata di un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo triennio.

Hanno diritto al voto tutti i soci che abbiano compiuto 14 anni. Sono eleggibili gli aderenti all'associazione che abbiano compiuto 18 anni.

Art. 7

Nel corso dell'Assemblea parrocchiale elettiva il seggio elettorale è costituito dal Presidente dell'Assemblea, da 1 segretario e da 2 scrutatori eletti per alzata di mano dall'Assemblea.

Art. 8

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Ciascun socio segna sulla stessa scheda massimo 6 preferenze: 2 per gli adulti, 2 per i giovani e 2 per gli educatori ACR.

Per ogni settore sono eletti consiglieri parrocchiali i tre aderenti che hanno ottenuto più voti.

A parità di voti risulta eletto il socio più anziano in età.

Qualora un educatore ACR venga eletto nel settore d'appartenenza, entro tre giorni dovrà optare per una delle cariche e gli subentrerà il primo dei non eletti dell'articolazione o del settore.

Sono delegati all'Assemblea Diocesana i consiglieri primi eletti per ciascun settore e per l'ACR; nel caso in cui l'associazione parrocchiale abbia diritto ad ulteriori delegati in ragione della particolare consistenza numerica, essi saranno individuati tra i secondi eletti di ogni settore e articolazione nell'ordine dettato dal numero dei voti ottenuti da ciascuno.

I delegati parrocchiali rappresentano l'Associazione parrocchiale all'assemblea diocesana per tutta la durata del triennio.

Art. 9

In caso di grave impedimento di uno dei rappresentanti eletti o nel caso che uno di essi partecipi ad altro titolo all'Assemblea Diocesana, gli subentrerà il primo dei non eletti dell'articolazione d'appartenenza.

La sostituzione dovrà essere comunicata alla Presidenza diocesana almeno tre giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva.

L'impedimento del presidente non dà luogo a sostituzione.

Art. 10

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un verbale su un modulo appositamente predisposto dalla Presidenza diocesana.

Entro otto giorni dall'Assemblea elettiva, il Consigliere primo eletto convoca il Consiglio parrocchiale che, tramite votazione, designa l'aderente da proporre all'Arcivescovo per la nomina a Presidente parrocchiale. Il suddetto verbale, completato con la citata proposta di nomina, dovrà essere inviato, al più presto, alla Presidenza diocesana.

Il successivo Consiglio parrocchiale convocato dal Presidente nominato dall'Arcivescovo provvede alla nomina del segretario e dell'amministratore parrocchiale.

L'associazione parrocchiale che non abbia inviato nei tempi indicati i verbali e le comunicazioni di cui al presente e ai precedenti articoli verrà rappresentata in Assemblea diocesana elettiva unicamente dal presidente parrocchiale.

Disposizioni generali

Art. 11

Il Consiglio Diocesano nomina una commissione che ha il compito di verificare la regolarità dei lavori delle Assemblee parrocchiali e quindi la validità delle elezioni.

Questa relazione alla Presidenza la quale se necessario, adotta gli eventuali provvedimenti.

Art. 12

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Diocesano a maggioranza assoluta.

Art. 13

Per quanto non disposto dal presente Regolamento assembleare sono valide le norme contenute nello Statuto nazionale, nel Regolamento Nazionale e nell'Atto Normativo Diocesano.

^^^^^^^^^^

Modificato in conformità del Regolamento Nazionale di Attuazione e approvato dal Consiglio Diocesano nella seduta del 20/10/2016 (Cfr. nota prot. N. 50/2016 del 2 aprile 2016 della Presidenza Nazionale).